Accoglimento istanza sospensione provvisoria esecuzione del 26/02/2025 RG n. /2024

Avv. Emanuele Argento
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 Pescara - Tel. 085.4429997
Email: info@avvocatoargento.it
Pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it



CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PRIMA SEZIONE CIVILE

n. /2024 R.G.

La Corte di Appello di Ancona, riunita nella persona dei seguenti magistrati:

dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;

dr. Paola De Nisco,

Consigliere;

dr. Vito Savino,

Consigliere rel.;

dell'art. 127 ter c.p.c.;

esaminati gli atti difensivi e la documentazione depositata;

RILEVATO

che all'esito di un primo approccio critico, necessariamente sommario e suscettibile di emendamento nel prosieguo giudizio, l'impugnazione appare assistita da adeguata fondatezza limitatamente al secondo motivo;

che, invero, come già tempestivamente eccepito dalla difesa opponente nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ascoli Piceno si è discostato dall'orientamento giurisprudenziale, suscettibile di integrale laddove espressione necessaria della norma di cui al secondo comma dell'art. 198 c.p.c., secondo cui "in tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16012 del 07/06/2024; in tal senso, anche Sentenza della Corte di Cassazione n. 1763 del 17/01/2024);

che la declinazione di tali principi al caso di specie rende necessario attribuire valenza conoscitiva alla sola relazione di consulenza recante la data del 12.12.2022, che, invero, a





Accoglimento istanza sospensione provvisoria esecuzione del 26/02/2025 RG n. /2024

differenza della successiva relazione, è stata elaborata sulla base dei documenti prodotti nel rispetto del termine perentorio di cui al n.2 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c.;

che tale relazione, ad esito di un percorso motivazione corretto (salvi ulteriori ed eventuali approfondimenti al momento della decisione), riferisce che, quale conseguenza dell'avvenuta pattuizione originaria di interessi sopra soglia (tale deve intendersi anche quella successiva all'esercizio del diritto potestativo di cui all'art. 118 T.U.B.), il saldo negativo del contratto di conto corrente (sotteso al decreto ingiuntivo opposto) deve essere rettificato in euro 423,99 in favore della società correntista;

che, come evidente, ciò è sufficiente per l'accoglimento dell'istanza;

P.Q.M.

Visti gli artt. 350, 351 e 352 c.p.c., così decide:

- dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. /24 del 20.2.2024;
- fissa per la rimessione della causa in decisione la data del **7.7.2025** assegnando termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza entro la predetta data;
- assegna alle parti, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., i seguenti termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suddetta data:
- 1) 60 giorni per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
- 2) 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali;
- 3) 15 giorni per il deposito delle note di replica.

Ancona, 25.2.2025

Il Presidente

Dott.ssa Annalisa Gianfelice

Il Consigliere Ist.

Dott. Vito Savino



